

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2024, n. 706

Affidamento, non esclusivo, del servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali di natura sanzionatoria e patrimoniale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e ss.mm.ii.

L'Assessore con delega al Personale e Organizzazione e al Contenzioso Amministrativo, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con la legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 è stato istituito presso ogni capoluogo di provincia l'ufficio regionale del contenzioso con competenza ad emanare, nelle materie per le quali la Regione è autorità competente, i provvedimenti sanzionatori con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (ordinanze ingiunzioni) nonché i provvedimenti di recupero dei crediti regionali di qualsiasi specie e natura con le modalità di cui al testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (ingiunzioni amministrative). I provvedimenti ingiuntivi emessi, sia sanzionatori che di recupero patrimoniale, costituiscono ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., titolo esecutivo in forza di un diritto certo, liquido ed esigibile;

a seguito del mancato pagamento, nei termini di legge, dei provvedimenti ingiuntivi notificati nella forma dell'ordinanza – ingiunzione per i crediti sanzionatori e dell'ingiunzione amministrativa per i crediti patrimoniali, la fase esecutiva della riscossione forzata è, all'attualità, disimpegnata direttamente dalla Sezione Contenzioso Amministrativo, per il tramite delle sue articolazioni provinciali, secondo le modalità processualciviltistiche dell'intimazione ad adempiere nella forma dell'atto di precetto ex articolo 480 c.p.c. e, in caso di mancato pagamento, con l'attivazione, anche per il tramite dell'Avvocatura regionale, delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi.

Premesso, altresì, che:

l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la riscossione forzata delle entrate sanzionatorie possa avvenire attraverso la riscossione tramite ruolo, oggi disciplinata, a seguito della riforma, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e ss.mm.ii. Allo stesso modo l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che la riscossione coattiva delle entrate delle regioni può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari e, a norma del successivo articolo 21, preceduta, nel caso di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, dalla notificazione di idoneo titolo esecutivo. Inoltre, per quanto riguarda la riscossione dei crediti derivanti da sentenze esecutive di condanna per danno erariale emesse dalla Corte dei Conti, l'articolo 214 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (cd Codice di giustizia contabile) prevede che la riscossione del credito erariale può essere effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa vigente.

Considerato che:

Il sistema della riscossione tramite ruolo, nel quadro temporale di lungo periodo, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una più incisiva efficacia attraverso una maggiore omogeneità e pregnanza dell'azione di recupero nei confronti dei cittadini contribuenti/debitori, con un percorso che ha ricondotto in un unico soggetto titolato l'importante funzione della riscossione nazionale;

il punto finale di tale percorso è costituito dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di*

esigenze indifferibili” e ss.mm.ii. che, a partire dal 1° luglio 2017, ha previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia attribuendo contestualmente l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate attraverso un suo ente strumentale con natura pubblica economica denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, con poteri di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali di comuni, province e regioni previo specifico affidamento in tal senso;

è necessario implementare le azioni di recupero coattivo delle entrate regionali di natura sanzionatoria e di quelle derivanti da riprese patrimoniali, al fine di incrementare ed accelerare l’acquisizione del gettito da esse derivante anche attraverso l’utilizzo della riscossione tramite ruolo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cui formazione è appannaggio esclusivo dell’Agente nazionale della riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sono peculiari, infatti, di tale ente pubblico economico sia specifici poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in senso ampio “investigative”, tali da migliorare e rendere più agile ed efficace la riscossione coattiva, potendo questo, infatti, utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell’Agenzia delle Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come per esempio la banca dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, sia attivare specifiche procedure coattive di più immediata incisività quali il fermo amministrativo del veicolo. Il ricorso alla riscossione tramite ruolo consentirà, inoltre, di ottimizzare l’impiego del personale della Sezione Contenzioso Amministrativo ad oggi direttamente impegnato nella complessa gestione della fase esecutiva della riscossione forzata.

Tanto premesso e considerato,

Visti:

- l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che, con decorrenza dal 1° luglio 2017, ha stabilito l’attribuzione delle funzioni della riscossione nazionale all’ente economico strumentale denominato Agenzia dell’Entrate Riscossione (AdER), che è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia assumendo la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- l’articolo 2, comma 2, del richiamato decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 che ha previsto che: *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie”* e rilevato che le Regioni rientrano tra le Amministrazioni locali come risulta confermato dall’ultima elencazione effettuata dall’ISTAT (Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, 196 – legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nello Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023;
- la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato del 30 giugno 2020, n. 4135 con la quale è stata affermata la piena legittimità dell’affidamento diretto della riscossione a favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, precisando che: *“l’affidamento diretto ad AdER del servizio di riscossione risponde da un lato a finalità di utilità generale che consentono, proprio in conformità dell’articolo 43 della Costituzione, la riserva a favore di enti pubblici di determinate attività economiche che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, per altro verso, essendo facoltativo e non obbligatorio, tale affidamento è rimesso all’opzione discrezionale ed alla autonomia gestionale”*;

Ritenuto

- opportuno di avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 e in generale di quanto disposto dal capo I del

decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii., della possibilità di affidare all’Agenzia delle Entrate Riscossione la gestione della fase di riscossione coattiva delle entrate di natura sanzionatoria ingiunte ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché di quelle di natura patrimoniale ingiunte ai sensi della regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero oggetto di precetto ex articolo 480 c.p.c.;

- di affidare, pertanto, all’Agenzia delle Entrate Riscossione il recupero coattivo delle entrate regionali sanzionatorie e di quelle derivanti da riprese patrimoniali, così come esplicitate al punto precedente, in modo non esclusivo, rimettendo alla Sezione Contenzioso Amministrativo la valutazione circa l’opportunità e la convenienza di procedere all’iscrizione a ruolo per la riscossione di quelle partite creditorie ritenute passibili di tale modalità di riscossione forzata.

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. n. 126 e ss.mm.ii. *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”*;
- la L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 *“Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2024 e Bilancio Pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2024”*;
- la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2023 *“Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e Bilancio Pluriennale 2024-2026”*;
- la D.G.R. n. 18 del 22 gennaio 2024 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024- 2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*;
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 *“Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Approvazione strategia regionale per la parità di genere in Puglia”*;
- la D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023 *“D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati”*;
- la D.G.R. n. 33 del 31 gennaio 2024 *“Piano Integrato di attività organizzazione (P.I.A.O.) 2023 – 2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l’anno 2024 – Adozione”*, con la quale, fra l’altro, è stata adottata la *Performance* regionale per il corrente anno con assegnazione alla Sezione Contenzioso Amministrativo dello specifico obiettivo operativo ad oggetto: *“Affidamento non esclusivo del servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali di natura sanzionatoria e patrimoniale all’agente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 193/2006”*

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto, si ritiene opportuno proporre l’approvazione del presente atto deliberativo riguardante l’affidamento non esclusivo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, della riscossione coattiva delle entrate regionali sanzionatorie e di recupero patrimoniale, così come esplicitate nella narrativa, rimettendo alla Sezione Contenzioso Amministrativo la valutazione circa l’opportunità e la convenienza di procedere all’iscrizione a ruolo per la riscossione di quelle partite creditorie ritenute passibili di tale modalità di riscossione forzata.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari

ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione d'impatto di genere
Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 3 marzo 2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere il cui esito risulta neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo U0111341 *“Aggi riscossione per sanzioni e recupero crediti”* pari ad euro 100.000,00 da imputare al bilancio di previsione 2024 e al bilancio pluriennale 2024-2026 così come approvati con la legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2023 *“Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2024 e bilancio Pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024”* e con la legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2023 *“Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e Bilancio Pluriennale 2024-2026”* nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 22 gennaio 2024 *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 – 2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*

Bilancio Autonomo

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)

18 – Dipartimento Personale e Organizzazione

04 – Sezione Contenzioso Amministrativo

Missione 1 – Programma 11 – Titolo 01 – Macroaggregato 3

Capitolo di spesa: U0111341

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.

Con successiva determinazione il dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo effettuerà il relativo impegno di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2024-2025-2026 nonché sugli esercizi successivi a misura degli stanziamenti di bilancio di previsione e pluriennali approvati dalle relative leggi regionali e dai conseguenti documenti tecnici di accompagnamento e di bilancio finanziario gestionale.

L'Assessore relatore Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera e), della L.R. 15 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii (Statuto della Regione Puglia) e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii, propone alla Giunta:

1. di prendere atto e condividere quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii., dalla data di approvazione della presente deliberazione, in modo non esclusivo, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14 codice fiscale/partita IVA n. 13756881002 la riscossione coattiva mediante la consegna telematica di ruoli riguardanti le entrate di natura sanzionatoria ingiunte ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché quelle di natura patrimoniale ingiunte ai sensi della regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero di quelle oggetto di precetto ex articolo 480 c.p.c. di competenza della Sezione Contenzioso Amministrativo e da questa direttamente gestite, rimettendo

alla Sezione stessa la valutazione circa l'opportunità e la convenienza di procedere all'iscrizione a ruolo per la riscossione di quelle partite creditorie ritenute passibili di tale modalità di riscossione forzata;

3. di dare atto che l'operazione contabile del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
4. di demandare al dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che la seguente proposta di deliberazione dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo
(*Francesco Solofrizzo*)

Il Direttore del Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(*Ciro Giuseppe Imperio*)

L'Assessore al Personale e Organizzazione e al Contenzioso
Amministrativo
(*Giovanni Francesco Stea*)

PARERE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Regina STOLFA

LA GIUNTA

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione e al Contenzioso Amministrativo;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto e condividere quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii., dalla data di approvazione della presente deliberazione, in modo non esclusivo, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede in Roma alla via

Giuseppe Grezar n. 14 codice fiscale/partita IVA n. 13756881002 la riscossione coattiva mediante la consegna telematica di ruoli riguardanti le entrate di natura sanzionatoria ingiunte ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché quelle di natura patrimoniale ingiunte ai sensi della regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero di quelle oggetto di precetto ex articolo 480 c.p.c. di competenza della Sezione Contenzioso Amministrativo e da questa direttamente gestite, rimettendo alla Sezione stessa la valutazione circa l'opportunità e la convenienza di procedere all'iscrizione a ruolo per la riscossione di quelle partite creditorie ritenute passibili di tale modalità di riscossione forzata;

3. di dare atto che l'operazione contabile del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
4. di demandare al dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
COA	DEL	2024	1	20.05.2024

AFFIDAMENTO, NON ESCLUSIVO, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE REGIONALI DI NATURA SANZIONATORIA E PATRIMONIALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 27/05/2024 12:28
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertemre Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

